

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1817

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**SANGALLI, CASATI, FUMAGALLI CARULLI, ARMELLIN, CARELLI,
FERRARI BRUNO, MENSORIO, PORTATADINO, VITI, LUSETTI**

Presentata il 30 ottobre 1987

Modifica al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, concernente l'istituzione del corso di laurea in scienze turistiche e comunitarie e della relativa facoltà — Autorizzazione all'università non statale di scienze turistiche e comunitarie in Sanremo a rilasciare titoli di studio aventi valore legale

ONOREVOLI COLLEGHI! — Nel vigente ordinamento didattico universitario non è prevista la possibilità di conseguire una laurea in Scienze turistiche e comunitarie. Ciò appare *prima facie* una vistosa lacuna in uno Stato, come quello italiano, ove il turismo si presenta dal punto di vista sociale ed economico, e quindi in senso lato politico, quale uno degli elementi fondamentali delle attività del Paese.

Inoltre la suddetta mancanza costituisce per l'Italia un motivo di inferiorità rispetto alle legislazioni vigenti in punto negli altri paesi che compongono la Comunità europea, giustificando perciò una pronta iniziativa riparatrice del legislatore.

A colmare tale lacuna è sorto in Sanremo sin dal 15 agosto 1973 un ente a

carattere universitario per lo studio delle scienze turistiche e comunitarie con triplice scopo: didattico, scientifico e comunitario. Col primo esso mira a curare la preparazione, la qualificazione e la specializzazione del personale nelle materie turistiche e ad esse attinenti e pertinenti; col secondo, ad essere centro propulsore e orientatore di energie, interlocutore attivo tra le varie componenti turistiche nel campo sociale, economico e industriale al fine di favorire la conoscenza dei popoli e tra i popoli, e la specifica convivenza, il reciproco aiuto e il progresso; col terzo, infine, mira a portare il contributo di ricerca alle grandi trasformazioni che spingono i popoli ad unire forze e sforzi a livello europeo e mondiale nei vari settori della cultura, della produzione e del lavoro per aiutarsi a vicenda ad elevare,

nella prospettiva di un mondo migliore, in cui gli uomini, superate le barriere dei tempi e dei luoghi, pur nel rispetto della loro pluralità, sono portati all'unità di origine, di intenti e di mete.

Da tutto quanto sopra esposto, consegue la piena meritevolezza dell'ente citato di vedersi riconoscere la facoltà di rilasciare titoli di studio aventi valore legale, oltre — ovviamente — la qualifica a pieno titolo di libera università (non statale).

All'uopo, in attesa della emananda riforma universitaria generale, nonché della presentazione da parte del Governo del disegno di legge sulle università non statali (prorogata al 31 dicembre 1983 dall'articolo 4 della legge 14 agosto 1982, n. 590), paiono quindi opportune ed urgenti:

a) l'emanazione di apposita legge per il suddetto riconoscimento, in omaggio al disposto dell'articolo 1, quinto comma, della legge citata;

b) la previa modifica dell'odierno ordinamento, integrando il medesimo mediante l'istituzione di una apposita ed autonoma facoltà per il rilascio della laurea *in subiecta materia* (come peraltro già ipotizzato in linea generale ai commi primo e settimo dell'articolo 2 dal decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382);

c) ogni disposizione attinente o conseguente.

La piena autonomia del corso di laurea si giustifica infine per l'ampiezza dei settori scientifici e culturali nei quali spazia lo studio del turismo (linguistico, storico-letterario, politico, giuridico-economico, sociologico, demografico ed altro) pur non costituendo detto studio una specifica e subordinata componente dei settori stessi.

Si propone quindi che il Parlamento approvi la seguente proposta di legge.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. In parziale deroga al disposto dell'articolo 2 della legge 30 novembre 1970, n. 924, e dell'articolo 10 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1973, n. 766, e in applicazione del settimo comma dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, fino all'entrata in vigore della legge di riforma dell'ordinamento universitario, nell'elenco delle lauree e dei diplomi di cui alla tabella I e successive integrazioni allegata al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, è aggiunta la laurea in Scienze turistiche e comunitarie.

2. Nell'elenco delle facoltà di cui alla tabella II e successive modificazioni e integrazioni allegata al predetto regio decreto, è aggiunta la facoltà di Scienze turistiche e comunitarie che rilascia la laurea indicata al comma 1.

3. Dopo la tabella XXXIV allegata al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, è aggiunta, con il numero XXXIV-*bis*, la tabella allegata alla presente legge.

ART. 2.

1. La laurea in Scienze turistiche e comunitarie è equipollente ad ogni effetto alle lauree nelle discipline economico-giuridiche, linguistico-letterarie e politico-sociali rilasciate dalle rispettive facoltà.

ART. 3.

1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge è istituita presso le università statali che ne fanno richiesta, ai sensi del quarto comma dell'articolo 1,

della legge 14 agosto 1982, n. 590, la facoltà di Scienze turistiche e comunitarie, organizzata su un corso quadriennale per il conseguimento della laurea relativa.

ART. 4.

1. Nel termine di centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'ente promotore della università non statale in Scienze turistiche e comunitarie in Sanremo deve rassegnare al Ministro della pubblica istruzione la documentazione prevista dall'articolo 200 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, fermo restando l'obbligo di organizzarsi in dipartimenti a norma del quarto comma dell'articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.

2. È comunque riconosciuta alla predetta università, con gli obblighi previsti dalla legge 14 agosto 1982, n. 590, la facoltà di rilasciare titoli di studio aventi valore legale per quanto attiene la laurea in Scienze turistiche e comunitarie.

3. I titoli di cui al comma 2 sono:

a) diploma in Scienze turistiche e comunitarie a chi avrà superato gli esami dal primo biennio;

b) dottorato in Scienze turistiche e comunitarie, con l'indicazione dell'indirizzo prescelto, a chi avrà superato gli esami del secondo biennio e sostenuta la tesi di laurea, con esito favorevole.

ART. 5.

1. Il decreto ministeriale 14 marzo 1974 concernente raggruppamenti delle discipline per i quali le facoltà e le scuole universitarie possono chiedere concorsi è integrato con l'indicazione delle discipline previste nella tabella allegata alla presente legge, e non comprese nei predetti raggruppamenti.

ART. 6.

1. Al corso di laurea in Scienze turistiche e comunitarie possono iscriversi tutti coloro che sono in possesso di un diploma legalmente valido, conseguito presso un istituto secondario superiore ordinato su non meno di cinque anni di corso.

ART. 7.

1. Per conseguire la laurea in Scienze turistiche e comunitarie, è necessario aver superato gli esami indicati nella tabella allegata alla presente legge alle condizioni ivi previste. Gli studenti possono tuttavia, previa approvazione da parte del consiglio di facoltà, introdurre modifiche al piano di studi consigliato.

ART. 8.

1. La tabella allegata alla presente legge può essere modificata con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della pubblica istruzione, previa delibera del consiglio di facoltà, o di dipartimento, sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione e del Consiglio universitario nazionale.

ART. 9.

1. Il Governo della Repubblica promuove i collegamenti delle facoltà di Scienze turistiche e comunitarie con l'Istituto universitario europeo creato dagli Stati membri della Comunità economica europea con la convenzione del 19 aprile 1972, ratificata con la legge 23 dicembre 1972, n. 920, le cui norme di esecuzione sono contenute nella legge 31 gennaio 1975, n. 34.

ALLEGATO.

TABELLA XXXIV-bis.

(Articolo 1).

LAUREA IN SCIENZE TURISTICHE E COMUNITARIE

*Durata del corso degli studi: quattro anni, suddivisi in due bienni.**Titolo di ammissione: diploma di istituto secondario superiore.*

Il corso di studi si distingue in tre indirizzi: umanistico-linguistico, economico-sociale e giuridico, ai quali corrispondono i relativi dipartimenti. La facoltà conferisce due titoli: 1) licenziatura, superati gli esami del primo biennio; 2) dottorato, superati gli esami del secondo biennio e discussa la tesi di laurea.

*Insegnamenti impartiti nel corso di laurea
in scienze turistiche e comunitarie - Indirizzo economico-sociale.*

Gli insegnamenti fondamentali, in linea generale, per il primo biennio sono:

- 1) Istituzioni di diritto pubblico;
- 2) Sociologia e psicologia del turismo;
- 3) Tecnica alberghiera e turistica;
- 4) Geografia turistica;
- 5) Storia dell'arte;
- 6) Lingua inglese oppure francese;
- 7) Lingua tedesca oppure spagnola;
- 8) Medicina del turismo;
- 9) Ragioneria generale;
- 10) Economia turistica;
- 11) Tecnica amministrativa e aziendale.

Gli insegnamenti fondamentali del primo anno del secondo biennio sono:

- 1) Legislazione turistica e sociale;
- 2) Legislazioni regionali turistiche e relativo contenzioso;
- 3) Diritto del lavoro;
- 4) Diritto privato del turismo;
- 5) Informazione e pubblicità turistiche.

Gli insegnamenti fondamentali del secondo anno del secondo biennio sono:

- 1) Statistica ed econometria;
- 2) Diritto italiano e comparato del turismo;
- 3) Tecnica dei trasporti;
- 4) Tecnica degli scambi valutari.

Gli insegnamenti complementari (comuni ai due bienni) sono:

- 1) Tecnica del commercio internazionale;
- 2) Storia delle letterature italiana contemporanea;
- 3) Ecologia;
- 4) Storia delle relazioni e delle istituzioni internazionali;
- 5) Diritto internazionale;
- 6) Economia dei trasporti;
- 7) Legislazione doganale;
- 8) Etnografia del turismo;
- 9) Religioni comparate (biennale).

Tra i suddetti insegnamenti complementari sono da scegliere due per il primo biennio e due per il secondo.

*Insegnamenti impartiti nel corso di laurea
in scienze turistiche e comunitarie - Indirizzo umanistico-linguistico.*

Discipline fondamentali per il settore linguistico:

I anno:

- 1) Prima lingua e letteratura straniera di specializzazione;
- 2) Seconda lingua e letteratura straniera di specializzazione;
- 3) Avviamento alla tecnica delle traduzioni simultanee e consecutiva da e nelle due lingue di specializzazione;
- 4) Lingua e letteratura italiana moderna;
- 5) Geografia dei paesi delle due lingue di specializzazione;
- 6) Storia, istituzioni, sviluppo politico, economico e sociale dei Paesi delle lingue di specializzazione.

II anno:

- 1) Prima lingua e letteratura straniera di specializzazione;
- 2) Seconda lingua e letteratura straniera di specializzazione;
- 3) Traduzione simultanea e consecutiva da e nelle due lingue di specializzazione;
- 4) Lingua e letteratura italiana contemporanea;
- 5) Sociologia e psicologia;
- 6) I diritti dell'uomo.

III anno:

- 1) Prima lingua e letteratura straniera di specializzazione;
- 2) Seconda lingua e letteratura straniera di specializzazione;
- 3) Traduzione simultanea e consecutiva da e nelle due lingue di specializzazione;
- 4) Pedagogia;
- 5) Storia del teatro del primo dei Paesi delle lingue studiate.

IV anno:

- 1) Prima lingua e letteratura straniera di specializzazione;
- 2) Seconda lingua e letteratura straniera di specializzazione;
- 3) Traduzione simultanea e consecutiva da e nelle due lingue di specializzazione;
- 4) Storia del teatro del paese della seconda lingua;
- 5) Paleografia e diplomatica.

Discipline fondamentali per il settore umanistico:

I anno:

- 1) Lingua e letteratura latina;
- 2) Lingua e letteratura greca;
- 3) Lingua e letteratura italiana;
- 4) Storia antica;
- 5) Geografia.

II anno:

- 1) Lingua e letteratura latina;
- 2) Lingua e letteratura greca;
- 3) Lingua e letteratura italiana;
- 4) Antichità greche e romane;
- 5) Storia moderna.

III anno:

- 1) Epigrafia;
- 2) Biblioteconomia;
- 3) Sociologia e psicologia;
- 4) Diritti dell'uomo;
- 5) Storia della filosofia.

IV anno:

- 1) Antropologia;
- 2) Archeologia;
- 3) Storia dell'arte antica;
- 4) Diritto comparato europeo.

N.B. — Gli insegnamenti complementari nel quadriennio sono quattro per il settore linguistico e cinque per l'umanistico, da scegliersi tra quelli previsti per la laurea in scienze turistiche e comunitarie - indirizzo economico-sociale.

*Insegnamenti impartiti nel corso di laurea
in scienze turistiche e comunitarie - Indirizzo giuridico.*

Gli insegnamenti fondamentali sono:

I biennio:

- 1) Diritto internazionale;
- 2) Istituzioni di diritto pubblico;
- 3) Istituzioni di diritto privato;
- 4) Diritto costituzionale comparato;
- 5) Sociologia e psicologia;
- 6) Medicina del turismo;
- 7) Diplomazia e diritto diplomatico e consolare;
- 8) Programmazione economica;
- 9) Politica e legislazione del lavoro;
- 10) Ecologia.

II biennio:

- 1) Scienza dell'amministrazione;
- 2) Scienza delle finanze;
- 3) Geografia politica, economica e finanziaria;
- 4) Etnologia;
- 5) Teoria e tecnica delle informazioni.

Gli insegnamenti complementari – da scegliere in ragione di tre per il primo e sei per il secondo biennio – sono:

- 1) Diritto tributario;
- 2) Matematica generale;
- 3) Sistemi e controllo della spesa pubblica;
- 4) Contabilità dello Stato e degli enti pubblici;
- 5) Filosofia del diritto;
- 6) Sistemi economici comparati;
- 7) Pianificazione ed organizzazione territoriale;
- 8) Diritto canonico;
- 9) Storia del giornalismo;
- 10) Storia e istituzioni dei paesi latino-americani;
- 11) Storia e istituzioni degli USA;
- 12) Storia e istituzioni dei paesi africani;
- 13) Storia e istituzioni dei paesi medio-orientali;
- 14) Storia e istituzioni dei paesi orientali;
- 15) Statistica per la ricerca economica;
- 16) Diritto delle Comunità europee;
- 17) La giurisdizione delle Corti sovranazionali;
- 18) Storia dell'ONU;
- 19) Religioni comparate (biennale).

Uno o due insegnamenti complementari possono essere sostituiti con uno o due insegnamenti complementari di altri dipartimenti.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve avere superato gli esami di tutti gli insegnamenti fondamentali e complementari previsti nell'indirizzo prescelto, previa approvazione del relativo piano di studi da parte del consiglio di facoltà.

All'inizio del terzo anno di studi, gli studenti devono concordare con il preside e con il professore relatore l'argomento della tesi di laurea, la quale comunque deve essere svolta nell'ambito delle materie turistiche o comunitarie.

Superato l'esame di laurea, lo studente è dichiarato « dottore in scienze turistiche e comunitarie » con l'indicazione dell'indirizzo prescelto.